



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARDUCCI"

LICEO CLASSICO – LICEO ARTISTICO

Via Lombardia n° 1 03043 CASSINO ☎ 0776/21203-325569- Dirigente 0776/24758 fax 0776/311349

C.F. 90041240608 - C.M. FRIS031001 Sito: www.iiscarduccicassino.edu.it

E-mail: FRIS031001@ISTRUZIONE.IT Pec: FRIS031001@PEC.ISTRUZIONE.IT

**PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO
(Legge n.71 del 29 maggio 2017)**

**Approvato dal collegio docenti nella seduta del 27 ottobre 2022
e dal Consiglio d'istituto nella seduta del 2 dicembre 2022**

INDICE

<u>1. Premessa</u>	
<u>2. Finalità del protocollo</u>	
<u>3. Dal bullismo al cyberbullismo</u>	
<u>3.1. Il bullismo</u>	
<u>3.2. Il cyberbullismo</u>	
<u>3.3. Tipologie di cyberbullismo</u>	
<u>4. Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale</u>	
<u>5. Riferimenti normativi e responsabilità</u>	
<u>6. Le azioni della scuola</u>	
<u>7. La prevenzione</u>	
<u>7.1. Interventi educativi e formazione dei docenti</u>	
<u>8. Collaborazione con soggetti esterni</u>	
<u>9. L'intervento in caso di bullismo e di cyberbullismo</u>	
Note	
Allegato	
<u>A - Scheda di segnalazione dei casi di presunto bullismo e vittimizzazione</u>	

Approvato dal Consiglio di Istituto il 2 dicembre 2022

1. PREMESSA

"Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica online e la sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto."¹ In questo nuovo scenario la scuola è chiamata a svolgere il proprio compito nel vigilare e nell'educare affinché questi fenomeni siano efficacemente contrastati, assicurando agli alunni un ambiente favorevole al loro sviluppo cognitivo ed emotivo.

Tale obiettivo sarà reso possibile promuovendo "un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. Occorre, pertanto, rafforzare e valorizzare il Patto di corresponsabilità educativa previsto dallo statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria superiore: la Scuola è chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione."² -

Come ricordano le linee di orientamento ministeriali per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo: "Alle scuole, infatti, in quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate."³ -

2. FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

L'I.I.S. "G. Carducci" di Cassino (FR), al fine di porre in essere la **Legge 71/2017** (di cui l' **art 1, comma 1**, che recita: "*La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche*" e le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo aggiornate al 2021, si pone le seguenti finalità:

- agire in modo da aumentare competenze civiche, di cittadinanza per tradurre i "saperi" in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole di convivenza civile.
- incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie;
- individuare e disporre di modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- definire le modalità di intervento nei casi in cui si espliciti il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (4)
- promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche (**art 4, comma 5, Legge 71/2017**).

3. DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO

3.1 IL BULLISMO

Il fenomeno del **bullismo** è la forma di violenza più diffusa tra i giovani. Viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un'altra persona con l'intenzione di arrecare danno, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze **intenzionali** e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- azioni **ripetute** e persistenti;
- azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- **disparità di forze** tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO / LITIGIO / REATO.

Manifestazioni di bullismo:

- FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;
- VERBALE: insultare, deridere, offendere;
- INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo;
- DISCRIMINATORIO: omofobo, razzista, contro i disabili.

3.2 IL CYBERBULLISMO

La legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzati anche ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. **La legge 71 del 2017** ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare in tutte le sue manifestazioni il fenomeno del cyberbullismo così definito dalla stessa Legge: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

Infine l'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo (**Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021**) consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi con nuovi strumenti.

A tal proposito va detto che l'evoluzione delle tecnologie e dei mezzi di comunicazione ha fatto sì che gran parte della comunicazione si spostasse su un piano virtuale soprattutto tra i cosiddetti “nativi digitali”, nati e cresciuti con le tecnologie digitali e di conseguenza naturalmente predisposti all'utilizzo di tale tipo di strumenti. Il fenomeno appare irrefrenabile proprio perché i nostri ragazzi fanno uso smodato di tecnologia e *smartphone*. La familiarità di questi soggetti con i nuovi canali di comunicazione, però, non necessariamente fa di loro degli esperti informatici e conoscitori della Rete, soprattutto delle conseguenze dannose che possono derivare da un utilizzo non consapevole e critico della stessa. La facilità e la leggerezza con cui i ragazzi pubblicano e diffondono informazioni personali sui social network ne è una prova evidente. Le nuove tecnologie, quindi, sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

3.3 Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Flaming:** un *flame* (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il *flaming* avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.
- **Harassment:** caratteristica di questa tipologia di *cyberbullismo* sono le *molestie*, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire l’invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigration:** distribuzione, all’interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”.
- **Impersonation:** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account.
- **Trickery e Outing:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
- **Exclusion:** consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

4. Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale

Il *cyberbullismo*, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico. Ma rispetto al bullismo ha **differenti caratteristiche**:

- **l’apparente anonimato** e la percezione, da parte di chi commette atti di *cyberbullismo*, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- **mancanza di feedback emotivo:** la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso de-umanizzandola;
- **la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo** ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento come quello dell’imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa “perché lo fanno tutti”. Spesso sul web gli utenti, soprattutto giovani, modificano la percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- **l’assenza di limiti spazio-temporali:** “posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza”;
- **spettatori infiniti:** se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell’atto è uno dei criteri da considerare, **nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante:**

la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato *online*, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.

5. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

5.1 Legge 71/2017

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. La **Legge 29 maggio 2017 n.71** prevede “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

Definizione di cyberbullismo: con questa espressione si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Oscuramento del web: la vittima di *cyberbullismo*, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il *cyberbullismo*. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli Istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di *cyberbullismo* (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Inoltre tra le azioni consigliate contenute nel **Decreto ministeriale 13/1/ 2021** “Linee guida di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e di Cyberbullismo” c'è l'indicazione di *“Costituire gruppi di lavoro che includano il/i referente/i per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'animatore digitale e altri docenti impegnati nelle attività di promozione dell'educazione civica. I gruppi di lavoro potrebbero coordinare attività di formazione, collaborare alla redazione del documento di ePolicy d'istituto, tenendo conto dell'eventuale sviluppo di un curriculum digitale, monitorare il rispetto del Regolamento sulla comunicazione e sulla pubblicazione di foto e video da parte della scuola. Infatti, l'“educazione civica” e l'“educazione digitale” andrebbero sviluppate di pari passo, partendo dalle caratteristiche dei singoli contesti scolastici e puntando al raggiungimento delle competenze civiche, favorendo processi di responsabilizzazione, conoscenza dei rischi e miglioramento delle relazioni con*

gli altri.”

Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al *cyberbullismo* la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

5.2 Le responsabilità derivanti dalla normativa

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. **A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.**

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art. 28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all' Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

6. LE AZIONI DELLA SCUOLA

La **legge 71/2017** per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo prevede obblighi ed iniziative da parte delle Scuole:

• Art. 1, comma 1

“Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”.

• **Art. 4, comma 5**

“Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (omissis) promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (omissis) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti”.

Dirigente scolastico

- Individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo
- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell’ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti
- A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo” art 5 L. 71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d’ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.).
- Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo
- Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all’interno del sito web dell’Istituto

Referente per il bullismo e cyberbullismo

- Viene individuato tra i docenti che, preferibilmente, possiedono competenze specifiche
- Per questa figura verrà predisposta apposita piattaforma formativa ad iniziativa del M.I.U.R. e degli UU.SS.RR.
- Deve coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, che devono essere attivate all’interno dell’Istituto e che devono rivestire carattere di continuità, con la finalità di far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni
- Diventa l’interfaccia con le forze dell’ordine, con i servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio
- L’attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva
- Deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori

Docenti

- Nell’attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale ecc.
- Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Studenti

- Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità
- propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

Collaboratori scolastici

- Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Le azioni che la scuola promuove per contrastare il fenomeno del bullismo e del *cyberbullismo* riguardano:

- Azioni di prevenzione;
- Azioni di collaborazione con l'esterno;
- Azioni di intervento nei casi di comportamenti accertati.

La scuola, ai fini del contrasto al fenomeno del bullismo e del *cyberbullismo*, adotta una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche.

Solo attraverso un intervento educativo sinergico tra le agenzie preposte all'educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni, è possibile sostenere le vittime e recuperare gli autori di atti di bullismo e *cyberbullismo*. Tuttavia le azioni di intervento, nei casi di comportamenti accertati, dovranno applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli misure disciplinari e misure di intervento che sanzionino i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza.

7. La prevenzione

Gli adulti dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.

a. I sintomi

Un'indicazione dei sintomi derivanti da **sofferenza** dovuta al bullismo e al *cyberbullismo* può essere rappresentata dal seguente elenco:

- sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;
- sentimenti di tristezza e solitudine;
- apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero;
- interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;
- disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);
- paure, fobie, incubi;
- scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, ...);
- bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;
- mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata;
- depressione, attacchi d'ansia;
- problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio;
- controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di Internet);
- rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;
- sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di *cyberbullismo* sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico).

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé;
- condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola;

- distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali);
- presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

Gli Insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. È comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

7.1 Interventi educativi e formazione dei docenti

Fondamentali, ai fini della prevenzione, sono gli **interventi di tipo educativo inseriti nella Politica dell'Istituto**.

Gli interventi educativi prevedono un'azione coordinata di ciascun Consiglio di Classe per sviluppare un approccio integrato capace di intrecciare l'azione didattica con interventi di esperti esterni al fine di rispondere nel modo più completo possibile alla necessità di educare i giovani ad un uso consapevole delle nuove tecnologie per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- **coinvolgimento di tutti i Consigli delle classi prime e seconde** per la realizzazione di interventi di formazione/informazione e sensibilizzazione circa i rischi della rete;
- **adesione alla *Giornata mondiale contro il bullismo*** organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri ad esempio con la Polizia Postale per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il *cyberbullismo*;
- eventuali interventi di **esperti esterni** nelle singole classi;
- **l'educazione trasversale all'inclusione** nel rispetto delle diverse caratteristiche e della dignità di ogni persona;
- la **promozione di progetti** dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo delle Istituzioni locali o figure professionali esterne come ad es. psicologi;
- **la messa a disposizione di una casella mail e di uno spazio fisico** a cui gli studenti si possono riferire o ai quali possono denunciare eventuali episodi, predisponendo un apposito modulo che aiuti nella segnalazione;
- **sportello interno di ascolto psicologico**;
- **attività per i genitori** -anche serali – per informare circa il corretto utilizzo della Rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico. Gli incontri saranno inoltre utili per favorire la collaborazione con la scuola. Incontro con esperti della Polizia postale, psicologi, sociologi o altre figure professionali;
- **attività di formazione per i docenti**: corsi di aggiornamento promossi dall'Ufficio Scolastico Provinciale o da altre Istituzioni.

8. Collaborazione con soggetti esterni

Gli interventi di tipo collaborativo con soggetti esterni includono:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con **enti locali, Polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali** e incontri a scuola con le **Forze dell'Ordine, Polizia Postale** nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- colloqui con psicologo (sportello interno di ascolto)
- incontri con le famiglie.

9. L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo

All'interno del Patto di corresponsabilità, del Regolamento d'Istituto e del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata sono previste specifiche sanzioni in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo, così da proteggere le vittime e indicare chiaramente i comportamenti da evitare all'interno della comunità

scolastica. Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Per l'iter disciplinare e le diverse tipologie di sanzioni si fa riferimento al Regolamento di disciplina della scuola. Nel percorso educativo è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti compiuti considerandoli uno scherzo. Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la Polizia Postale è furto di identità.

9.1 Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

Venuti a conoscenza atti riferibili ai fenomeni del bullismo e/o del cyberbullismo si deve:

- informare tempestivamente la Dirigente Scolastica e il Docente coordinatore di classe;
- allertare il Team docenti per il bullismo, così da consentire una corretta valutazione dei fatti;
- individuare il soggetto/soggetti responsabili e raccogliere informazioni oggettive sull'accaduto, anche attraverso interviste e colloqui individuali e/o di gruppo;
- informare la psicologa scolastica (se presente) per la presa in carico della vittima;
- prendere contatti con le famiglie degli studenti coinvolti;
- nei casi più gravi, segnalare l'accaduto alle autorità giudiziarie competenti e ai Servizi sociali del Comune;
- riunire il Consiglio di Classe per definire le strategie da mettere in atto e le eventuali sanzioni;
- comunicare a tutti gli studenti coinvolti le decisioni assunte, monitorarne l'implementazione e valutando gli esiti.

Allegato SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Nome di chi compila la segnalazione:

Data: _____

1. Chi segnala il caso di presunto bullismo? Inserire il proprio nome:

- La vittima _____
- Un compagno della vittima _____
- Madre/Padre/Tutore della vittima _____
- Insegnante _____
- Altri _____

2. Indicare il nome della vittima:

- Nome _____ Classe _____

3. Indicare il nome del presunto aggressore:

- Nome _____ Classe _____
- Nome _____ Classe _____
- Nome _____ Classe _____

4. Descrizione dell'episodio, indicando i soggetti coinvolti e la frequenza degli eventi:

Cassino, _____

Firma

La presente scheda può essere consegnata al Dirigente Scolastico, al referente d'istituto del bullismo, al coordinatore di classe oppure inviata via mail alla casella di posta sportellobullismo@iiscarduiccassino.net